

## **REGOLAMENTO N. 1 DELL'8 OTTOBRE 2013 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

### **ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE**

Roma, 8 ottobre 2013

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di regolamento recante disposizioni attuative in materia di procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Nel termine indicato dall'Istituto sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 8 soggetti:

- Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione (AIBA);
- Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS);
- Claudio Prandi (intermediario);
- Studio legale Norton Rose Fulbright: avv.ti Iannitti, Juvara e Gelmetti;
- Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA);
- Studio legale Albina Candian & Partners: prof. avv. Candian;
- Studio legale Associato Taurini e Hazan: avv. Hazan e dott. Piccolo;
- Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Istituto.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del regolamento n. 1 dell'8 ottobre 2013, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

Gli esiti sotto riportati seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

### **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

AIBA apprezza lo sforzo dell'Istituto di rendere maggiormente organiche le procedure di valutazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti da accertamenti ispettivi e verifiche a distanza, in ottica di migliore efficienza e razionalizzazione oltre che di maggiore uniformità di valutazione delle medesime fattispecie. Ad avviso dell'Associazione, con riferimento agli intermediari di assicurazione e riassicurazione, l'obiettivo di armonizzare e semplificare i procedimenti è stato realizzato solo parzialmente in quanto non comprende la scelta di attribuire al Servizio Ispettorato la competenza a contestare le irregolarità poi sottoposte alla valutazione del Servizio di Vigilanza; quantomeno per le ispezioni agli intermediari ed in conformità al nuovo assetto di vigilanza previsto dalla disposizione normativa, AIBA suggerisce di attribuire la competenza ad effettuare la contestazione al Servizio di Vigilanza Intermediari Assicurativi.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Premesso che la contestazione delle irregolarità agli intermediari da parte del Servizio Ispettorato è prevista soltanto nel caso in cui l'Istituto ravvisi l'esigenza di un accertamento ispettivo presso l'intermediario, il regolamento, nell'ottica di armonizzare e semplificare il procedimento sanzionatorio, ha tenuto conto del fatto che il Servizio Ispettorato, laddove sia ritenuto necessario il suo intervento, può procedere con maggiore puntualità, celerità ed aderenza alla relativa contestazione, senza ulteriore dilatazione dei tempi che invece l'attribuzione ad altro Servizio comporterebbe. Al Servizio di Vigilanza Intermediari Assicurativi è attribuita la successiva fase istruttoria, dopo la notifica della contestazione.

UNAPASS condivide l'impianto del regolamento in pubblica consultazione in quanto coerente con la legge istitutiva dell'IVASS e rispondente agli obiettivi di maggior snellezza e trasparenza. Apprezza inoltre la proposta di rendere disgiunto ed autonomo il procedimento sanzionatorio pecuniario da quello disciplinare.

L'intermediario Claudio Prandi osserva quanto segue:

**A) Regolamenti in pubblica consultazione n. 6/2013 e n. 7/2013 (rispettivamente procedimenti disciplinari e procedimenti sanzionatori pecuniari)**

Tenuto conto che il Codice delle assicurazioni distingue tra sanzione amministrativa pecuniaria (Titolo XVIII, Capo VII - art. 324) e sanzione disciplinare (Capo VIII - art. 329), chiede, *"ai fini di una semplificazione e della limitazione della proliferazione di disposizioni legislative/regolamentari, che nella predisposizione dei regolamenti attuativi ed in occasione della revisione degli stessi si raccordi in un unico testo il regolamento n. 7/2013 in commento e quello, anch'esso in pubblica consultazione, n. 6/2013. Raccordando gli stessi si otterrebbe l'indubbio vantaggio di armonizzare le procedure di applicazione delle sanzioni, sia pecuniarie che disciplinari, essendo le stesse strettamente correlate. Se non vi è violazione che determini una sanzione disciplinare ben difficilmente si avrà una sanzione pecuniaria e viceversa"*. Ritiene evidente che *"le procedure siano assai simili ed il mantenerle distinte potrebbe comportare che per la medesima violazione si arrivi ad instaurare due procedimenti paralleli, con duplicazione di comunicazioni, di richieste di audizione e quindi di Servizi coinvolti e pertanto di costi. L'adozione di un unico regolamento che faccia summa dei due precedenti andrebbe anche nella direzione della semplificazione indicata nell'art. 22, comma 15 bis, del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012. All'interno del regolamento si troverebbero quindi due sezioni distinte, una relativa alle sanzioni disciplinari ed una relativa a quelle pecuniarie, ma un unico percorso come istruttoria e con la medesima tempistica"*. In relazione a quanto sopra l'intermediario chiede di inserire nel preambolo del regolamento, alla fine del *"VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"*, le parole *"e l'art. 22, comma 15 bis, per la semplificazione"*.

**B) Soggetti vigilati**

Nella predisposizione del regolamento occorrerà tenere in debito conto la diversità tra i soggetti vigilati, non sfuggendo certo all'Istituto la diversa capacità organizzativa ed economica tra imprese ed intermediari ed il diverso impatto sul consumatore delle violazioni delle une e degli altri.

**C) Fase decisoria - Limiti edittali di sanzione per gli intermediari**

*"Richiamando il precedente invito ad una distinzione fra i soggetti sanzionabili ed alla proporzionalità della violazione rispetto al danno provocato, per gli intermediari dovrà farsi specifico richiamo all'art. 10 della legge 689/1981 così come modificato dall'art. 3, comma*

63, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (sanzione da un minimo di euro 10 ad un massimo di euro 15.000)".

- D)** Pregiudizio nei confronti degli assicurati, pagamento della sanzione in misura ridotta e riduzione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio

Fra gli elementi in commento dovrà indicarsi anche *"il reale pregiudizio accertato nei confronti degli assicurati"*.

Nel regolamento viene estesa *"a tutte le sanzioni la limitazione prevista nel Codice delle assicurazioni esclusivamente per le violazioni degli artt. 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319, vanificando il disposto del comma 2 dell'art. 326 (misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione)"*.

Chiede di riportare il termine del procedimento, previsto in due anni, allo stesso termine di quello stabilito per i procedimenti disciplinari, ovvero 365 giorni.

**A.** Regolamenti in pubblica consultazione n. 6/2013 e n. 7/2013 (rispettivamente procedimenti disciplinari e procedimenti sanzionatori pecuniari)

Non si ritiene di accogliere la proposta. L'adozione di distinti regolamenti, l'uno per il procedimento sanzionatorio pecuniario e l'altro per quello disciplinare, è conforme al Codice delle assicurazioni che prevede regole procedurali distinte e specifiche per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione disciplinare. Ciò anche tenuto conto del fatto che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate esclusivamente nei confronti degli intermediari persone fisiche iscritte nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Codice delle assicurazioni. Tuttavia, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, laddove l'accertamento di entrambe le tipologie di violazione avvenga contestualmente, anche i relativi procedimenti potranno essere avviati in via parallela pur con distinti atti di contestazione. Inoltre, qualora per la coincidenza temporale delle relative contestazioni sussistano i medesimi termini per la presentazione degli scritti difensivi, l'intermediario potrà redigere un unico atto difensivo purché il contenuto delle eccezioni, nel caso di violazioni di identica natura, sia espressamente riferito a ciascuno dei due procedimenti pendenti, il pecuniario e il disciplinare. Con riguardo specifico all'unificazione dell'audizione dell'interessato, la diversità dei soggetti competenti all'espletamento di tale adempimento istruttorio (Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi per i procedimenti pecuniari e Collegio di garanzia per i procedimenti disciplinari) esclude l'unificazione dei procedimenti medesimi. Tuttavia, fatta salva l'autonomia dei due procedimenti e le esigenze organizzative e procedurali del Collegio di garanzia e del Servizio istruttore, al fine di garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa, l'intermediario potrà richiedere di effettuare l'audizione per entrambi i procedimenti nella medesima giornata.

Peraltro, giova sottolineare che la scelta organizzativa adottata con il riassetto dell'Istituto - che vede l'accentramento presso un unico Servizio di Vigilanza (Intermediari Assicurativi) dei compiti di accertamento e contestazione degli addebiti nei confronti di intermediari assicurativi e riassicurativi ai fini dell'irrogazione sia della sanzione amministrativa pecuniaria, sia della sanzione disciplinare - è appunto ispirata a criteri di efficienza, economicità dell'azione amministrativa, razionale utilizzo delle risorse e contenimento dei costi: essa si intende volta a favorire per quanto possibile una trattazione coordinata dei profili sanzionatori pecuniari e disciplinari, nel presupposto dell'unicità della condotta suscettibile di determinare illeciti di natura pecuniaria e/o disciplinare, pur tenuto conto dei distinti riferimenti normativi alla luce dei quali dovrà effettuarsi la valutazione dell'Istituto.

#### B. Soggetti vigilati

Non si ritiene di accogliere la proposta. L'apprezzamento della diversa capacità organizzativa ed economica delle imprese rispetto agli intermediari e del diverso impatto delle violazioni delle une e degli altri è già stato effettuato dal legislatore con la fissazione di limiti edittali di sanzione diversi per gli illeciti commessi dagli intermediari e per quelli posti in essere dalle compagnie e dagli altri soggetti. I criteri di graduazione delle sanzioni sono quelli generali stabiliti dall'art. 11 della legge 689/1981 e dall'art. 326, comma 5, del Codice delle assicurazioni.

#### C. Fase decisoria - Limiti edittali di sanzione per gli intermediari

Non si ritiene di accogliere la proposta. In sede regolamentare non è possibile introdurre, per gli intermediari (ma anche per tutti gli altri soggetti vigilati), limiti sanzionatori diversi rispetto a quelli previsti dal Codice delle assicurazioni (art. 324), trattandosi di materia riservata alla sede legislativa. Inconferente, pertanto, è il richiamo all'art. 10 della legge 689/1981.

#### D. Pregiudizio nei confronti degli assicurati, pagamento della sanzione in misura ridotta e riduzione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio

Non si ritiene di accogliere le proposte. L'art. 326, comma 1, del d.lgs. 209/2005 stabilisce che non si fa luogo alla contestazione degli addebiti in caso di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Ne consegue che la notifica dell'atto di contestazione all'interessato implica che l'Istituto ha valutato come sussistente, nel caso concreto, il cennato pregiudizio, senza doverne dare espressa motivazione, non prevista dalla norma di riferimento. La possibilità di estinguere il procedimento in forma ridotta (c.d. oblazione) è venuta meno, per tutte le sanzioni irrogate, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, novellata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 e non per effetto delle disposizioni regolamentari riguardanti il procedimento sanzionatorio pecuniario. Quanto alla proposta di ridurre il termine finale del procedimento a 365 giorni, giova ricordare che la costante giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio) non ha ritenuto incongruo il termine decadenziale biennale già previsto per la conclusione del procedimento sanzionatorio nel regolamento ISVAP n. 1 del 2006, stabilito tenendo conto del numero dei procedimenti sanzionatori mediamente gestiti dall'Istituto e della struttura organica degli uffici che intervengono nel procedimento stesso.

Lo Studio legale Norton Rose Fulbright rileva che nei *considerando* dello schema di regolamento si afferma che la legge 689/1981 *“trova applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non disciplinati”* dal Codice delle assicurazioni. Chiede all'Istituto di indicare la normativa di cui il regolamento costituisce attuazione, in particolare chiarendo se la legge 689/1981 debba trovare applicazione generale ovvero nei limitati casi espressamente richiamati nel regolamento. Vengono in particolare in rilievo le disposizioni di cui all'art. 6 (in materia di responsabilità solidale) ed all'art. 8 (in relazione alle plurime violazioni di disposizioni diverse, non disciplinate dall'art. 327 del Codice delle assicurazioni).

Il regolamento costituisce attuazione dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. 209/2005 – ed in tal senso detto riferimento normativo è stato inserito nel testo del preambolo – nonché dell'art. 24, comma 3, della legge n. 262/2005, già riportato nello schema. Tali disposizioni costituiscono normativa speciale rispetto alle norme generali dettate dalla legge 689/1981 che pertanto trova applicazione residuale per quanto non espressamente disciplinato dalle

citare fonti di legge. Peraltro, si applicano nella materia l'istituto della responsabilità solidale (art. 6 della legge 689/1981, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 325 del d.lgs. 209/2005) e quello del cumulo giuridico e materiale (art. 8 della legge medesima).

SNA osserva che normalmente i procedimenti sanzionatori pecuniario e disciplinare nei confronti degli intermediari vengono avviati in relazione a medesimi fatti. Questa duplicità di procedimento crea una oggettiva difficoltà per l'intermediario, sia in termini di gestione dei due paralleli procedimenti, sia in termini di oneri di difesa.

Anche in relazione a quanto disposto dall'art. 22, comma 15 bis, della legge n. 221/2012 *“appare opportuno proporre che venga svolto de iure condendo un unico procedimento, sia per quanto attiene la sanzione pecuniaria, sia per quella disciplinare”*. Ciò avrebbe l'indiscutibile vantaggio di rendere più omogenea l'istruttoria, di facilitare la difesa dei soggetti coinvolti, di evitare contrasti di valutazioni nell'ambito dell'organo giudicante, di ridurre gli oneri della difesa nonché i costi procedurali. Inoltre sarebbe in tal modo possibile una graduazione integrata delle sanzioni, nel senso che si potrebbe tener conto della maggiore o minore incidenza della sanzione disciplinare nel determinare quella pecuniaria e viceversa. Quindi il primo ed assorbente rilievo che viene mosso agli schemi in pubblica consultazione è che il procedimento, per quanto riguarda gli intermediari, andrebbe unificato per le due ipotesi sanzionatorie, quella pecuniaria e quella disciplinare.

Allo stato, stante l'impostazione del Codice delle assicurazioni (e la riserva di legge) che all'esito dell'istruttoria individua per i due procedimenti altrettanti diversi organi giudicanti, SNA ritiene che possa comunque ricavarsi un autonomo spazio allo strumento regolamentare, considerate anche le istanze di semplificazione che ispirano l'azione dell'Istituto che potranno trovare accoglimento in prossimi strumenti regolamentari. Nello specifico, anche al fine di attenuare criticità e distorsioni insite nell'attuale schema, si potrebbe prevedere:

- 1) fase unificata di accertamento e contestazione delle violazioni;
- 2) fase istruttoria, svolta dai due diversi organismi preposti, ma con regole procedurali in linea.

Si richiama in proposito quanto già detto nel commento alle osservazioni formulate sul medesimo tema dall'intermediario Claudio Prandi (punto A).

SNA riassume come segue le implementazioni poi meglio specificate nel commento agli articoli:

- Correttivi di carattere procedurale tendenti ad ampliare i termini di difesa, differenziando la prima fase di accesso agli atti da quella successiva di reclamo, invio di scritti e memorie difensive con richiesta di audizione:
  1. introduzione del principio di proporzionalità tra la sanzione e la capacità patrimoniale del soggetto sanzionato;
  2. previsione secondo cui il procedimento non può essere avviato se sono trascorsi più di due anni dalla commissione dei fatti contestati, anche al fine di consentire un agevole reperimento della documentazione ed una corretta “memoria degli accadimenti”;
  3. necessità della preventiva notificazione della contestazione, anche nei casi in cui non sia semplice il reperimento del soggetto da sanzionare.
- Correttivi di carattere sostanziale:
  1. previsione di un tetto massimo alle sanzioni pecuniarie nei confronti degli intermediari, individuato in base ad una misura che, tenuto conto dell'attuale fase di mercato, possa essere considerata “sostenibile” dalla media degli intermediari assicurativi;
  2. introduzione del principio per cui l'impugnazione della sanzione pecuniaria “sospende” l'esecuzione della stessa;



3. introduzione di una disciplina transitoria per consentire ai soggetti che abbiano subito sanzioni pecuniarie secondo il previgente sistema interpretativo di poter richiedere, entro un determinato termine, la rideterminazione della sanzione stessa, sulla base dei nuovi criteri introdotti dal regolamento in via di emanazione.

Tale disciplina transitoria, secondo lo SNA, risponderebbe ad elementari principi di equità e parità di trattamento, mirando a ridurre i gravi effetti fino ad ora prodotti dall'adozione di sanzioni pecuniarie, a suo avviso spropositate e difficilmente sostenibili, tenuto conto delle capacità reddituali degli intermediari assicurativi interessati dai provvedimenti sanzionatori *de quo*.

Non si ritiene di accogliere la proposta in quanto i correttivi suggeriti in un caso sono già presenti nell'ordinamento (principio di proporzionalità) e negli altri casi non sono in linea con le disposizioni dettate in materia dalla normativa primaria (legge 24 novembre 1981, n. 689 e decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Lo Studio legale Albina Candian & Partners osserva, in via preliminare, che il documento in pubblica consultazione attesta la volontà dell'Istituto di rendere il regolamento pienamente rispondente ai necessari criteri di efficienza, economia e coerenza del sistema, nonché di semplificazione e certezza a vantaggio dei destinatari dei procedimenti amministrativi.

Lo Studio legale associato Taurini & Hazan rileva, in relazione a quanto stabilito nel capo I, riguardante le "Disposizioni di carattere generale", la perdurante incertezza relativa alle fonti normative di riferimento, con specifico riguardo alle previsioni di cui agli artt. 326 e 327 del "decreto".

Lo Studio legale ricorda che la legge 262/2005 ha condotto ad una abrogazione tacita di tutte le norme contenute negli articoli del Codice delle assicurazioni nella parte in cui viene fatto riferimento alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori e alla facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni (v. Reg. 1/2006, terzo "Visto che").

Al fine di prevenire incertezze interpretative sul punto, la versione del Codice delle assicurazioni (annotato) attualmente pubblicato sul sito di IVASS riporta, in apertura del capo VII, la seguente nota: *«Le norme sulle procedure di applicazione delle sanzioni sono state implicitamente abrogate o novellate dagli articoli 24 e 26 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria». La procedura per l'applicazione delle sanzioni è disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006. In corsivo sono segnalate le disposizioni del presente capo interessate dall'intervento normativo»*.

Senonché tale tecnica di "raccordo grafico" non brilla per chiarezza, non consentendo una convincente e definitiva ricognizione del rapporto tra normativa codicistica, normativa primaria sopravvenuta e la disciplina regolamentare attuativa.

Particolari incoerenze si rilevano con riferimento all'art. 327 del decreto, in relazione al quale l'abrogazione in "corsivo" proposta dall'Istituto finisce per cancellare il cuore sanzionatorio della disposizione e la misura della sanzione sostitutiva in caso di violazioni seriali.

Lo Studio legale suggerisce, dunque, di premettere al nuovo testo regolamentare una nuova e più chiara indicazione del contesto normativo di riferimento, raccordando in termini espressi e più precisi la disciplina regolamentare a quella codicistica.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Nei "visti" premessi al testo regolamentare sono riportati i testi legislativi di riferimento. Le annotazioni riguardanti abrogazioni, anche implicite,

e/o modifiche del Codice delle assicurazioni sono correntemente aggiornate e pubblicate sul sito dell'IVASS, a disposizione di ogni soggetto interessato.

## OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

### Art. 2 (Principi generali)

#### Comma 4

SNA chiede che sia aggiunta, dopo le parole “alla gravità dell’illecito” la seguente espressione “*ed alla capacità patrimoniale del soggetto sanzionato*”.

Non si ritiene di accogliere la proposta. La capacità patrimoniale del soggetto sanzionato rientra già negli elementi che, ai sensi dell’art. 11 della legge 689/1981 e dell’art. 326, comma 5, del d.lgs. 209/2005, devono essere valutati nella graduazione della sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo ed il limite massimo previsti dalla norma sanzionatoria.

#### Comma 5

Lo Studio legale Norton Rose Fulbright osserva che il comma sembra delineare criteri per la determinazione della sanzione che dovrebbero trovare migliore collocazione nell’art. 13 comma 2 del regolamento.

Non si ritiene di accogliere la proposta di modifica. Il comma in esame descrive principi di carattere generale che delineano un quadro di riferimento nel cui ambito si collocano i principi analitici riportati, ai fini della determinazione della sanzione, nel successivo art. 13, comma 2.

### Art. 3 (Procedura sanzionatoria)

#### Comma 1, lettera A

L’intermediario Claudio Prandi chiede l’inserimento, dopo l’ultimo alinea, della seguente espressione: “- *Pagamento o ricorso contro il provvedimento;*”

Non si ritiene di accogliere la proposta in quanto, come già detto, la possibilità di estinguere il procedimento con il pagamento in misura ridotta della sanzione (c.d. oblazione) è venuta meno, per tutte le sanzioni irrogate dall’IVASS, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, novellata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. Inoltre è del tutto improprio fare riferimento ad un “ricorso contro il provvedimento” in quanto la norma regolamentare in esame disciplina la fase di avvio della procedura sanzionatoria.

#### Comma 2, lettere e) ed f)

SNA chiede l’esclusione della competenza del Servizio Studi e Gestione Dati a curare la fase istruttoria dei procedimenti ad esso attribuiti nonché dell’analoga competenza del Servizio Sanzioni per i procedimenti avviati dal Servizio Tutela del Consumatore.

Non si ritiene di accogliere le proposte, tenuto conto che il riparto di competenze tra i Servizi dell'Istituto rientra nelle prerogative e nelle autonome scelte organizzative dell'Istituto stesso.

#### **Art. 4 (Accertamento delle violazioni)**

##### **Comma 1**

SNA chiede che sia aggiunto il seguente periodo: *“Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 e per consentire adeguata difesa ai soggetti vigilati, le procedure sanzionatorie non possono riguardare fatti e comportamenti dei soggetti vigilati commessi anteriormente ai due anni dalla contestazione prevista dal successivo art. 6”.*

Non si ritiene di accogliere la proposta in quanto contrastante con il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge 689/1981.

##### **Comma 2**

ANIA chiede di inserire il riferimento all'art. 23, comma 12 - quinquiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pratiche commerciali scorrette è esclusa unicamente nel caso in cui dette pratiche siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra Autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori, e limitatamente agli aspetti così regolati.

Considerate le ultime pronunce del Consiglio di Stato al riguardo, chiede un'espressa precisazione relativamente alla competenza dell'IVASS in materia di pratiche commerciali scorrette.

A tal fine, nell'art. 4 andrebbe inserito un apposito comma:

*“2-bis. L'IVASS, ai sensi dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha competenza in materia di sanzioni per pratiche commerciali scorrette derivanti dall'applicazione della normativa di settore”.*

Non si ritiene di accogliere la proposta. L'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in materia di sanzioni per pratiche commerciali scorrette prevede l'aumento dell'importo sanzionatorio pari ad euro 5.000.000,00 ed individua la competenza ad accertare e sanzionare gli illeciti in capo all'Antitrust. Il riferimento del citato articolo ad *“altra Autorità”* che accerta pratiche commerciali scorrette nel settore di propria competenza, soggetto a regolazione di derivazione comunitaria, non risulta utilizzabile nel regolamento qui in commento in quanto la materia, per gli aspetti specificamente regolati (trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato), è già disciplinata dal Codice delle assicurazioni negli artt. 182 e seguenti (norme precettive) e negli artt. 318 e seguenti (norme sanzionatorie). L'invocato trasferimento di competenza all'IVASS del generale potere sanzionatorio per pratiche commerciali scorrette poste in essere in ambito assicurativo trova ostacolo nell'assenza dei necessari presupposti di esaustività e completezza della normativa di settore. Infatti, come già accennato, solo taluni limitati specifici profili nella materia *de qua* trovano disciplina nel Codice delle assicurazioni e, dunque, soltanto in questo ristretto ambito sussiste la competenza di vigilanza anche sanzionatoria dell'Istituto.



Lo Studio legale Norton Rose Fulbright chiede di precisare che in sede istruttoria si tenga conto anche del principio “*ne bis in idem*” in quanto applicabile, secondo la giurisprudenza amministrativa, anche alle sanzioni amministrative.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Il principio del “*ne bis in idem*” ha carattere generale ed è pertanto applicabile anche ai procedimenti sanzionatori di competenza dell’IVASS a prescindere da un esplicito richiamo nelle disposizioni del regolamento.

### **Comma 3**

ANIA chiede di sostituire il testo del comma con il seguente:

*“L’accertamento di illeciti emersi nell’ambito di verifiche ispettive si perfeziona con l’apposizione agli atti del visto del Capo del Servizio Ispettorato entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle stesse verifiche ispettive. Dalla data di apposizione del visto, indicata nell’atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati”.*

SNA ha formulato analoga richiesta di previsione di un termine massimo di 90 giorni per l’accertamento della violazione, da estendere anche per le verifiche a distanza di cui al comma 4.

Non si ritiene di accogliere la proposta. L’inserimento di un termine massimo per l’accertamento dell’illecito non è previsto dal Codice delle assicurazioni. Inoltre l’introduzione di tale termine contrasterebbe con le numerose pronunce giurisprudenziali che non hanno mai indicato un limite temporale per l’accertamento, riconoscendo che solo caso per caso ed in relazione alla complessità degli elementi da valutare con riferimento alla concreta fattispecie è possibile stabilire la congruità del periodo utilizzato per la conclusione dell’accertamento, spazio temporale comunque sottoposto al vaglio dell’Autorità giudiziaria in caso di ricorso avverso il provvedimento irrogativo della sanzione.

Lo Studio legale Norton Rose Fulbright, al fine di assicurare l’oggettività della data di accertamento, chiede che in caso di verifiche ispettive sia precisato che la data di apposizione del visto da parte del Capo del Servizio Ispettorato venga riportata nel registro cronologico degli atti dell’Istituto.

Non si ritiene di accogliere la proposta. La registrazione in un apposito registro cronologico non è necessaria in quanto il visto e la data contestualmente apposti agli atti dal Capo del Servizio Ispettorato sono registrati nel protocollo informatizzato dell’Istituto, con procedura che assicura certezza e immodificabilità della data del visto medesimo.

### **Commi 3 e 4**

AIBA osserva che sia per le verifiche ispettive sia per le verifiche a distanza il termine di conclusione dell’accertamento della violazione viene portato a conoscenza del soggetto interessato a posteriori e soltanto nel caso di notifica dell’atto di contestazione. Al fine di bilanciare le esigenze di analisi dell’Istituto con l’interesse dei soggetti vigilati, in ottica di trasparenza e chiarezza del procedimento amministrativo, l’Associazione chiede che il soggetto sottoposto a verifica sia informato della conclusione della fase di accertamento, in modo da poter avere consapevolezza di un termine, decorso il quale e in assenza di notifiche di atto di contestazione, possa intendersi archiviata l’analisi dell’Istituto.

Non si ritiene di accogliere la proposta di anticipare al destinatario la comunicazione della data di conclusione dell'accertamento in quanto tale adempimento non è previsto né dal Codice delle assicurazioni né dalla legge 689/1981. In ogni caso, l'indicazione della data di conclusione dell'accertamento nell'atto di contestazione è sufficiente a tutelare gli interessi dei soggetti vigilati, potendo da tale indicazione verificare il rispetto del termine previsto dalla legge per la notifica dell'atto di contestazione.

#### **Comma 4**

Lo Studio legale Norton Rose Fulbright chiede di ancorare l'accertamento dell'illecito, in caso di verifiche a distanza, ad un elemento oggettivamente individuabile anche dal punto di vista cronologico (ad es. la data di ricezione dell'atto rilevante).

Non si ritiene di accogliere la proposta. L'espressione utilizzata nel regolamento (*"momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione"*) tiene conto anche del tempo necessario per la valutazione delle risultanze in atti nel rispetto dei criteri di essenzialità e sufficienza sostanziale degli elementi fattuali e giuridici acquisiti, così come riconosciuto da costante e risalente indirizzo giurisprudenziale.

ANIA ritiene che - per motivi di certezza, economicità del sistema e possibilità di pertinente difesa dell'impresa - sia necessario indicare un momento certo da cui far decorrere l'inizio del procedimento sanzionatorio anche nel caso di verifiche a distanza, momento che può essere individuato nel completamento della presentazione da parte dell'impresa dei documenti richiesti. Chiede pertanto di sostituire il testo del comma 4 con il seguente:

*"L'accertamento di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a distanza si perfeziona con l'apposizione agli atti del visto del Capo del Servizio Ispettorato entro il termine di 120 giorni dal momento in cui l'impresa completa la fornitura dei dati e delle informazioni richiesti dall'Istituto ai fini della valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo ad una sanzione. Dalla data di apposizione del visto, indicata nell'atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati".*

Non si ritiene di accogliere la proposta. Per le verifiche a distanza (di natura cartolare, eseguite presso la sede dell'IVASS) non è pertinente il riferimento all'apposizione del visto del Capo del Servizio Ispettorato, posto che trattasi di Servizio dell'Istituto al quale, ai sensi del regolamento di organizzazione, non competono le funzioni di vigilanza cartolare. Come già precisato nell'analogo commento alle osservazioni dello Studio legale Norton Rose Fulbright, l'espressione utilizzata nel regolamento (*"momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione"*) tiene conto anche dell'eventuale tempo necessario per la valutazione degli elementi fattuali e giuridici acquisiti.

Lo Studio legale associato Taurini & Hazan non ritiene di condividere il contenuto del comma in quanto l'affermazione secondo cui l'accertamento «*si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie*», pur corretta, non consente alcun controllo oggettivo del percorso motivazionale condotto dall'Istituto e lascia aperti spazi per contestazioni e conflitti in ordine alla discrezionalità con cui l'IVASS ha ritenuto completa la propria valutazione.

Inoltre precisa che la procedura sanzionatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 262/2005,

deve svolgersi «*nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione*».

Ritiene, conclusivamente, che il fondamentale momento di passaggio dalla fase valutativa preliminare a quello dell'accertamento (prodromico alla contestazione ed all'avvio del procedimento) possa/debba essere cristallizzato, nella procedura di verifica a distanza, in un atto/documento/verbale motivato, successivamente acquisibile dal soggetto interessato. Il tutto, al fine di verificare, nell'ambito di un eventuale accesso agli atti, l'effettiva tempestività della contestazione (rispetto al momento – non puramente discrezionale – di possibile valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionabile).

Si rinvia a quanto già precisato nel commento alle osservazioni formulate sul medesimo comma dall'ANIA e dallo Studio legale Norton Rose Fulbright.

#### **Art. 5 (Mancanza di pregiudizio)**

ANIA, in un'ottica di contemperamento degli interessi e della necessità di effettuare le attività di contrasto delle frodi assicurative, chiede di aggiungere nell'articolo in esame un ulteriore comma del seguente tenore:

*“2. Non si fa luogo alla contestazione degli addebiti nel caso di comportamenti non collaborativi e contrari ai principi di correttezza e buona fede da parte dei soggetti assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, tali da risultare di ostacolo al corretto esercizio dell'attività assicurativa”.*

Non si ritiene di accogliere la proposta. In sede regolamentare non possono essere introdotte fattispecie di esclusione dall'obbligo di contestazione, riservate alla normativa primaria. Peraltro risulta particolarmente generico e, dunque, di fatto non verificabile il riferimento a *“comportamenti non collaborativi e contrari ai principi di correttezza e buona fede da parte dei soggetti assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative”*.

#### **Art. 6 (Contestazione delle violazioni)**

##### **Comma 2**

L'intermediario Claudio Prandi, al fine di dare certezza della decorrenza dei termini, chiede di inserire, alla fine del primo periodo, l'espressione: *“vedi successivo punto 3 lettera b)”*.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Risulta evidente proprio dalla tenore del comma 3, lettera b), che i termini di notifica dell'atto di contestazione decorrono dalla *“data in cui si è concluso l'accertamento della violazione”*, indicata nell'atto medesimo.

##### **Comma 3, lettera d**

AIBA propone di integrare il contenuto dell'atto di contestazione con l'indicazione dell'importo complessivo della sanzione ovvero dei limiti minimi e massimi complessivamente determinati. Tale richiesta deriva dalla difficoltà di determinazione dell'importo con particolare riferimento alle violazioni in capo agli intermediari che sono calcolate in alcune fattispecie con effetto moltiplicativo in relazione al numero degli illeciti commessi.

Non si ritiene di accogliere la proposta. La norma, alla lettera d), già prevede che l'atto di contestazione contenga *“l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie”*. Tale indicazione è correlata al numero degli illeciti accertati, riportato nell'atto di contestazione, e consente, tramite il richiamo alle disposizioni sanzionatorie, di individuare i complessivi limiti edittali minimi e massimi.

### **Comma 3, lettera e**

L'intermediario Claudio Prandi chiede di modificare l'espressione *“relativa comunicazione”* con la frase *“l'eventuale comunicazione di cui all'art. 327 commi 2 e 3”*;

Non si ritiene di accogliere la proposta. Risulta infatti superflua la modifica richiesta in quanto la norma regolamentare si limita a stabilire il contenuto dell'atto di contestazione anche con riferimento al Servizio dell'Istituto al quale effettuare le comunicazioni di cui all'art. 327, commi 2 e 3 del Codice delle assicurazioni.

SNA chiede di aggiungere la seguente lettera e1):

*“l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni, a far pervenire all'Istituto la richiesta di accesso agli atti, nel termine di 60 giorni”*.

Non si ritiene di accogliere la proposta tenuto conto del carattere meramente eventuale della richiesta di accesso da parte dell'interessato. Peraltro la materia *de qua* trova specifica disciplina nel successivo art. 18 del regolamento e comunque, in termini generali, nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Comma 3, lettera g**

SNA chiede di eliminare l'obbligo di una *“specifica istanza”* per la richiesta di audizione.

La proposta può essere parzialmente accolta. Pur mantenendo il riferimento ad una *“istanza specifica”* per la richiesta di audizione, motivato dall'esigenza di sottolineare la specificità di tale mezzo di difesa rispetto alla presentazione di memorie scritte, nel testo regolamentare è stata inserita la facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere l'audizione anche con istanza che può essere allegata alle memorie difensive. In tal senso è stato modificato il testo del regolamento.

SNA chiede di aggiungere la seguente lettera l):

*“l'indicazione dei motivi inerenti la sussistenza dei pregiudizi di cui all'art. 5 comma 1”*.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Si veda il commento alle osservazioni generali formulate dall'intermediario Claudio Prandi con riguardo allo stesso argomento (lettera D).

### **Comma 4**

L'intermediario Claudio Prandi chiede l'eliminazione del comma oppure l'unificazione del procedimento disciplinare con quello sanzionatorio pecuniario a fini di semplificazione ed economicità.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Si veda il commento alle osservazioni generali formulate dal medesimo intermediario con riguardo all'unificazione dei procedimenti (lettera A).

## **Art. 7 (Notifica dell'atto di contestazione)**

### **Comma 1**

Lo Studio legale Albina Candian & Partners osserva che il comma, riprendendo quanto disposto dalla prima parte dell'art. 14, comma 5, della legge 689/1981, statuisce la non obbligatorietà della notifica dell'atto di contestazione nell'ipotesi di soggetti residenti all'estero di cui non siano noti sede, residenza, dimora o domicilio.

Ritiene detta disposizione eccessivamente lesiva dei principi di effettività del diritto di difesa e di tutela del contraddittorio, dal momento che il codice di procedura civile contiene, agli articoli 142 (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica) e 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), precise prescrizioni normative applicabili alle predette fattispecie.

Anche lo SNA ravvisa la necessità della preventiva notificazione della contestazione, anche nel caso in cui non sia semplice il reperimento del soggetto da sanzionare.

Lo Studio legale Albina Candian & Partners e lo SNA suggeriscono, pertanto, di integrare il comma 1 aggiungendo il riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 142 e 143 c.p.c.

Non si ritiene di accogliere la proposta. La non obbligatorietà della notifica dell'atto di contestazione, per i soggetti residenti all'estero, deriva dalla norma speciale espressamente dettata per i procedimenti sanzionatori pecuniari dall'art. 14, comma 5, legge 689/1981. Peraltro l'art. 142 c.p.c. presuppone che siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio nello Stato estero del destinatario dell'atto di contestazione da notificare; viceversa, nel caso che qui interessa, si tratta di soggetti residenti all'estero la cui sede o la cui residenza, dimora o domicilio non sono noti. L'art. 143 c.p.c. presuppone che non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto di contestazione che sia un soggetto italiano, fattispecie diversa da quella disciplinata dall'art. 7, comma 1, in commento. Pertanto, nei casi in cui, pur a seguito delle necessarie verifiche, sia risultato del tutto impossibile rintracciare all'estero il destinatario dell'atto, la mancata notifica non può essere ritenuta lesiva del diritto di difesa dell'incolpato.

### **Comma 2**

Lo Studio legale Norton Rose Fulbright osserva che la previsione di una forma atipica di notificazione a mani del destinatario nel corso di una riunione (non ritenendo chiaro, peraltro, se debba trattarsi necessariamente di un legale rappresentante o di un procuratore) sembra eccedere l'ambito di competenza dell'Istituto. Suggerisce, in subordine, di specificare le modalità dell'indicazione della data certa della notificazione.

Non si ritiene di accogliere la proposta. La "*notificazione in mani proprie*" è espressamente prevista dall'art. 138 c.p.c. e dallo stesso art. 14, comma 4, della legge 689/1981. Giova ricordare che la notifica in mani proprie può essere effettuata in qualunque luogo si trovi il destinatario, anche occasionalmente. Detta notifica è effettuata al soggetto indicato nell'atto di contestazione quale destinatario o alla persona da questi specificamente delegata a ricevere l'atto.



### Comma 3

ANIA osserva che, secondo quanto previsto dal comma in argomento, la notifica dell'atto di contestazione può avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni con l'IVASS.

In proposito, per maggiore semplicità e trasparenza, l'Associazione chiede che siano ulteriormente specificate le forme di comunicazione da utilizzare per la notifica degli atti e/o delle controdeduzioni.

In particolare, suggerisce di escludere esplicitamente il fax, anche in linea con quanto previsto dai recenti indirizzi in tema di comunicazioni con la P.A., e ovviamente le e-mail non certificate, utilizzando esclusivamente la PEC o la posta raccomandata con ricevuta di ritorno per le comunicazioni da e verso l'Istituto.

Non si ritiene di accogliere la proposta in quanto la disposizione regolamentare in argomento concerne esclusivamente la possibilità di notificare l'atto di contestazione (ovvero l'ordinanza di ingiunzione) *“anche tramite PEC”* senza disciplinare forme di comunicazione degli atti endoprocedimentali. Sarà cura dell'Istituto, all'atto dell'eventuale avvio della procedura di notifica della contestazione tramite PEC, comunicare ai soggetti vigilati anche le modalità di invio della documentazione relativa al procedimento sanzionatorio.

L'intermediario Claudio Prandi chiede di inserire, dopo il comma 4, il comma 5: *“Il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica, di cui al comma 2 dell'art. 326, estingue la violazione”*.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Si veda il commento alle osservazioni generali formulate dal medesimo intermediario con riguardo al pagamento in misura ridotta delle sanzioni (lettera D).

### Art. 8 (Presentazione delle controdeduzioni, della richiesta di audizione e dell'istanza di sospensione)

Lo Studio legale Albina Candian & Partners osserva che il vigente regolamento ISVAP n. 1/2006 prevede tre termini essenziali del procedimento sanzionatorio: i) il termine entro il quale deve avvenire la contestazione, ii) il termine di 90 giorni entro il quale deve essere conclusa, da parte dei Servizi competenti, la fase istruttoria, iii) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento sanzionatorio.

Lo schema di regolamento IVASS non prevede il termine sub ii) che si ritiene invece utile introdurre a tutela dei principi di effettività del diritto di difesa.

Segnala al riguardo la natura perentoria dei predetti termini procedurali, come già riconosciuto dallo stesso Istituto in occasione dell'archiviazione di procedimenti sanzionatori e confermato anche dalla giurisprudenza (*ex multis* Consiglio di Stato n. 542 – Sez. VI - del 29 gennaio 2013).

Suggerisce pertanto di integrare l'articolo 8 prevedendo la durata della fase istruttoria.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Si sottolinea, infatti, che l'art. 2 della legge 241/1990 prevede unicamente che ciascuna Amministrazione stabilisca il termine entro il quale deve concludersi il procedimento, termine presente nel testo regolamentare pubblicato (art. 12, comma 4). I termini intermedi previsti dal precedente regolamento ISVAP n. 1/2006, relativi a fasi endoprocedimentali - che non incidono sulla sfera giuridica del destinatario in quanto diversi da quelli della contestazione iniziale e del provvedimento finale - devono considerarsi

non necessari in quanto di tipo meramente organizzatorio o regolativo dei flussi documentali interni tra i Servizi dell'Istituto (c.d. infrastrutturali), come costantemente affermato al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa, perciò strumentali rispetto all'obiettivo della conclusione del procedimento entro il termine finale.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza richiamata dal commentatore e riguardante un provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, ha ritenuto, in linea con quanto sopra esposto, che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie *"il termine fissato per l'adozione del provvedimento finale abbia natura perentoria, a prescindere da una espressa qualificazione in tali termini nella legge o nel regolamento che lo preveda"*. E' dunque inconferente il richiamo alla citata pronuncia del Consiglio di Stato che riguarda, appunto, il termine di conclusione del procedimento. Si segnala peraltro che nel regolamento della Banca d'Italia il termine di 240 giorni è previsto ai soli fini dell'adozione del provvedimento definitivo e decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni. Ne consegue che tanto nel regolamento della Banca d'Italia quanto in quello qui in trattazione non è previsto – fermo il termine finale – alcuno specifico termine endoprocedimentale di durata della fase istruttoria in senso proprio. Da ultimo, non appare conferente il riferimento a provvedimenti di archiviazione di procedimenti sanzionatori emanati dall'Istituto nel vigore del precedente regolamento in quanto con essi è stato rilevato il mancato rispetto del termine decadenziale di 120 giorni dall'accertamento dell'illecito per la notifica della contestazione e non l'inosservanza di termini endoprocedimentali previsti dal regolamento ISVAP n. 1/2006.

#### **Comma 1**

L'intermediario Claudio Prandi chiede di modificare l'espressione *"in audizione direttamente od attraverso propri rappresentanti muniti di delega"* con *"in audizione direttamente e/o attraverso propri rappresentanti, muniti di delega in caso di sua assenza"*.

Si ritiene di accogliere la proposta. In tal senso è stato modificato il testo del regolamento.

#### **Commi 1 e 2**

SNA chiede di modificare i due commi prevedendo la competenza a ricevere le controdeduzioni difensive, gli altri documenti e le istanze di accesso agli atti soltanto in capo al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi relativamente alle violazioni poste in essere dagli intermediari e al Servizio Vigilanza Prudenziale per le violazioni commesse da soggetti diversi.

Non si ritiene di accogliere le proposte, tenuto conto che il riparto di competenze tra i Servizi dell'Istituto rientra nelle prerogative e nelle autonome scelte organizzative dell'Istituto stesso. Riguardo alla competenza a ricevere l'eventuale istanza di accesso agli atti del procedimento, si richiama la disciplina dettata dal successivo art. 18.

#### **Comma 3**

AIBA e SNA non condividono la formulazione del comma. La documentazione difensiva prodotta dall'incolpato non può essere, a priori, soggetta a limitazioni di sorta. Tale previsione non risulta, peraltro, replicata nel procedimento concernente l'applicazione delle sanzioni disciplinari. SNA, in particolare, chiede di eliminare dal comma il periodo da *"In tale ottica"* fino a *"inconferente"* riguardante i criteri di formulazione delle controdeduzioni difensive.

Non si ritiene di accogliere la proposta. La norma è finalizzata a rendere chiara e ordinata l'esposizione delle argomentazioni difensive dell'incolpato. Non sono pertanto previste limitazioni di sorta alla presentazione di elementi difensivi, purché attinenti ai fatti contestati (vedi anche il successivo commento).

Lo Studio legale associato Taurini & Hazan chiede chiarimenti in ordine alla portata del comma, nella parte in cui regola l'attività difensiva ed il contenuto delle controdeduzioni del soggetto vigilato.

Rileva, infatti, come talune parti della disposizione rivestano contenuti sostanzialmente esortativi, la cui violazione non dovrebbe condurre all'irricevibilità delle memorie difensive. Qualche dubbio in più sembra porsi in ordine a determinati requisiti formali (sintesi delle argomentazioni difensive in calce all'atto, presentazione di un elenco degli allegati) la cui violazione potrebbe dar luogo, alternativamente, ad una diversa valutazione della condotta dell'ingiunto (anche ai sensi dell'art. 2, comma 5, dello schema di regolamento) ovvero ad una vera e propria irricevibilità della memoria. La questione potrebbe, dunque, essere meglio chiarita, nell'ottica di una maggiore trasparenza e linearità della gestione della procedura e della conduzione della fase difensiva.

Come già precisato nel commento sul punto relativo alle osservazioni di AIBA e SNA, la norma è finalizzata a rendere chiara e ordinata l'esposizione delle argomentazioni difensive dell'incolpato. Il mancato rispetto del contenuto formale del documento difensivo di per sé non comporta né l'irricevibilità né una valutazione negativa della condotta dell'interessato, non essendo previsto che tale comportamento rilevi ai fini della graduazione della sanzione per l'illecito contestato. E' pertanto inconferente il richiamo all'art. 2, comma 5, del regolamento.

#### **Comma 4**

SNA, l'intermediario Claudio Prandi e lo Studio legale Norton Rose Fulbright chiedono che sia eliminato dal comma il riferimento alla "*specificata istanza*" prevista per la richiesta di audizione nonché di introdurre la facoltà di presentare nel corso dell'audizione stessa, anche ove si tenga oltre i 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, ulteriori produzioni documentali, aggiuntive o sopravvenute rispetto alle memorie difensive. In particolare, l'intermediario Claudio Prandi osserva che per il diritto alla difesa e per una corretta collaborazione non avrebbe senso impedire la possibilità di produrre ulteriori elementi che dovessero concorrere all'accertamento dei fatti anche in audizione. Lo Studio legale Norton Rose Fulbright, inoltre, chiede quali conseguenze possano derivare da un eventuale errore materiale nell'individuazione del Servizio competente a ricevere le controdeduzioni e, trattandosi di ripartizioni interne dei singoli uffici dell'Istituto, suggerisce di esplicitare una soluzione in linea con l'effettività del diritto di difesa.

Si ritiene di accogliere parzialmente la proposta relativa alle modalità di presentazione della richiesta di audizione e si rinvia al commento alle osservazioni del medesimo SNA in ordine all'art. 6, comma 3, lettera g).

Non si ritiene di accogliere la proposta in ordine alla possibilità di produrre ulteriori documenti in sede di audizione tenuta oltre il termine di presentazione degli scritti difensivi. L'esigenza di pari trattamento dei soggetti destinatari della contestazione impone il rispetto del termine di 60 giorni dalla relativa notifica per la presentazione degli scritti difensivi, senza che sia possibile trarre giovamento dal successivo espletamento dell'audizione, anche qualora sia tenuta oltre il termine ordinario di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tuttavia, con riferimento all'acquisizione di documentazione aggiuntiva o sopravvenuta presentata successivamente al deposito delle controdeduzioni si osserva che, ferma la necessità del rispetto del termine

stabilito per l'invio delle memorie difensive, a fronte di tale eccezionale evenienza adeguatamente motivata, l'Istituto potrà valutare gli ulteriori elementi difensivi tardivamente presentati. L'Istituto garantisce l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa anche nell'ipotesi di erronea individuazione del Servizio competente a ricevere le controdeduzioni difensive, compatibilmente con lo stato del procedimento.

ANIA chiede di precisare l'identità dell'istanza di audizione prevista dal comma 1 con l'audizione prevista dal comma 4.

Chiede inoltre l'abrogazione del terzo periodo del comma 4: *“Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni”*.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Risulta evidente dal tenore letterale dei commi in esame l'identità della materia da essi regolata in quanto la presentazione della richiesta di audizione è propedeutica all'audizione medesima. Con riguardo alla richiesta di abrogazione del terzo periodo del comma 4, si fa rinvio al commento alle osservazioni già formulate sul precedente punto da SNA, dall'intermediario Claudio Prandi e dallo Studio legale Norton Rose Fulbright.

#### **Comma 5**

SNA chiede di aggiungere alla fine del comma, dopo le parole *“richieste di audizione”*, la seguente espressione *“ai rispettivi competenti uffici dell'IVASS”*.

Non si ritiene di accogliere la proposta in quanto non pertinente, posto che la competenza a ricevere scritti difensivi e richieste di audizione, sia per il procedimento sanzionatorio pecuniario sia per quello disciplinare, è attribuita per gli intermediari al medesimo Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.

L'intermediario Claudio Prandi chiede di eliminare il comma o prevedere l'unificazione dei procedimenti disciplinare e sanzionatorio pecuniario ai fini della loro semplificazione ed economicità.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Si rinvia al commento relativo alle osservazioni generali formulate dal medesimo intermediario con riguardo all'unificazione dei due procedimenti (punto sub A).

AIBA con riferimento agli intermediari assicurativi e riassicurativi, fermo restando il principio della separazione e autonomia dei due eventuali procedimenti (amministrativo pecuniario e disciplinare), chiede di prevedere la possibilità, su richiesta dell'interessato, di unificare alcune fasi procedurali, ad esempio mediante presentazione di un'unica memoria difensiva espressamente riferita ad entrambi i procedimenti, ovvero mediante richiesta di un'unica audizione. Tale soluzione consentirebbe di raggiungere obiettivi di migliore efficienza e razionalizzazione dei processi sia dell'IVASS che del soggetto vigilato, tenuto conto dell'impianto organizzativo proposto che unifica le strutture organizzative dell'Istituto competenti per l'analisi e la valutazione di entrambi gli illeciti.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Si rinvia al commento relativo alle osservazioni generali formulate dall'intermediario Claudio Prandi con riguardo all'unificazione dei due procedimenti (punto sub A).

## **Art. 9 (Sospensione della procedura sanzionatoria)**

### **Comma 1**

ANIA osserva che la norma in commento fa riferimento solo alla sospensione della procedura sanzionatoria relativa a violazioni delle norme concernenti la liquidazione dei sinistri r.c.auto, ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle assicurazioni, in caso di accertamenti da parte dell'impresa per un fondato sospetto di frode.

Peraltro, i casi di frode assicurativa nel ramo r.c.auto non si limitano certamente alla fase di liquidazione dei sinistri, ma coinvolgono in maniera rilevante, in termini di numeri e di valore economico, anche la fase assuntiva, tanto più ora con la semplificazione degli adempimenti necessari per effettuare un cambio di residenza ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

L'Associazione sottolinea infine anche il peso delle frodi negli altri rami assicurativi.

Chiede pertanto di prevedere la sospensione della procedura sanzionatoria anche in relazione a possibili eventuali violazioni occorse in fase assuntiva nel ramo r.c.auto, nonché nelle fasi assuntiva e liquidativa di altri rami assicurativi.

Non si ritiene di accogliere la proposta. In sede regolamentare non possono essere introdotte altre ipotesi di sospensione della procedura sanzionatoria oltre a quelle già previste *ex lege* per i casi di fondato sospetto di frode nell'ambito della liquidazione sinistri del ramo r.c.auto (artt. 148 e 149 del d.lgs. 209/2005).

### **Comma 5**

ANIA osserva che la disposizione dovrebbe riprodurre quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 326 del Codice delle assicurazioni secondo il quale la sentenza e ogni altro provvedimento del giudice penale estinguono la violazione, senza ulteriori specificazioni. Inoltre, chiede conferma che allorquando si fa riferimento alla *"formazione del giudicato penale"* si debba intendere che l'impresa dovrà inviare la sentenza munita della relativa attestazione formale del passaggio in giudicato.

Chiede anche conferma che per *"diversi provvedimenti"* si intendano il decreto di archiviazione e il decreto penale di condanna.

Rileva, infine, che in ogni caso il termine (dieci giorni) previsto per l'invio della sentenza o degli altri provvedimenti all'IVASS risulta eccessivamente breve.

L'Associazione chiede in conclusione di riformulare l'intero comma in commento nel modo seguente:

*"L'impresa trasmette all'IVASS, entro 30 giorni successivi alla data di formazione del giudicato penale, copia della sentenza o del diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale emesso nei confronti dei soggetti coinvolti. Ricevuto l'atto, l'IVASS comunica all'impresa l'estinzione della violazione e del procedimento sanzionatorio".*

La formulazione suggerita è accoglibile limitatamente alla prima parte (*"L'impresa trasmette all'IVASS, entro 30 giorni successivi alla data di formazione del giudicato penale, copia della sentenza o del diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale emesso nei confronti dei soggetti coinvolti"*); in tal senso è stato modificato il testo del regolamento. Per la restante parte della disposizione regolamentare non si ravvisa la necessità di modifiche o soppressioni in quanto essa prevede la riapertura del procedimento sanzionatorio nei confronti della compagnia in caso di sentenza o provvedimento favorevole ai soggetti querelati o denunciati.



## **Art. 10. (Adempimenti relativi alla fase istruttoria)**

### **Comma 1**

ANIA osserva che ai fini della completezza della ricognizione dei compiti affidati ai Servizi dell'IVASS nella fase istruttoria, è utile inserire il seguente quarto alinea:

*“- valutano, anche sulla base delle evidenze presentate dall'impresa in relazione alla presenza di una disfunzione organizzativa quale causa determinante di una pluralità di violazioni, l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 327 del decreto”.*

Non si ritiene di accogliere la proposta in quanto l'art. 327 del d.lgs. 209/2005 prevede che la disfunzione organizzativa generatrice delle plurime violazioni costituisce oggetto dell'atto di contestazione.

### **Commi 1, 2, 3 e 7**

SNA chiede che gli adempimenti della fase istruttoria siano attribuiti unicamente al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi relativamente alle violazioni poste in essere dagli intermediari ed al Servizio Vigilanza Prudenziale per le rimanenti violazioni commesse da soggetti diversi.

Non si ritiene di accogliere le proposte tenuto conto che, come già detto, il riparto di competenze tra i Servizi dell'Istituto rientra nelle prerogative e nelle autonome scelte organizzative dell'Istituto stesso.

### **Comma 4**

L'intermediario Claudio Prandi chiede di aggiungere, nella parte finale del comma, la seguente espressione: *“Tale relazione (motivata) sarà accessibile, su richiesta, all'interessato dal provvedimento o a suoi rappresentanti all'uopo delegati”.*

Non si ritiene di accogliere la proposta, trattandosi di materia disciplinata dal successivo art.18.

## **Art. 11 (Adempimenti in caso di pluralità di violazioni della stessa disposizione e misure correttive ai sensi dell'articolo 327 del decreto)**

Lo Studio legale associato Taurini & Hazan, nel richiamare quanto precisato nelle “Osservazioni generali” riguardo alla problematica del raccordo fra normativa primaria e regolamentare, riscontra difficoltà nell'individuare l'ambito di applicazione (oggettiva e soggettiva) della disposizione. Ciò con riferimento all'individuazione della *«pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario»*, specie in comparazione alle diverse ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, lettere b) e c) del nuovo schema di regolamento. Suggestisce, dunque, di valutare un approfondimento della tematica, sin qui poco esplorata, al fine di chiarire il diverso campo di inferenza delle due disposizioni (art. 11 ed art. 13 dello schema).

L'art. 327 del d.lgs. 209/2005 prevede l'applicazione di una sanzione sostitutiva in luogo di quelle plurime, altrimenti applicabili alle singole violazioni, nel caso in cui vengano accertate più violazioni della medesima disposizione poste in essere attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla stessa disfunzione organizzativa dell'impresa o

dell'intermediario (c.d. illecito seriale), a condizione che il trasgressore effettui gli interventi correttivi necessari per eliminare la disfunzione stessa. Il Codice non effettua alcuna distinzione in base alla tipologia della violazione e alla sua gravità ma fissa un *range* unico di sanzione per tutte le categorie di illecito ad esso astrattamente riconducibili (minimo euro 50.000,00 – massimo euro 500.000,00). Non sussiste pertanto un “*diverso campo di inferenza*” della norma in commento e delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c), dal momento che anche la graduazione della sanzione conseguente all’illecito c.d. seriale avviene tenendo conto degli elementi indicati nella disposizione da ultimo citata oltre che dei principi generali dettati dalla legge 689/1981 e dall’art. 326 del Codice delle assicurazioni.

### **Comma 1**

SNA chiede di aggiungere, all’inizio del comma, la seguente espressione “*Ferma restando l’inapplicabilità dell’art. 327 comma 4 del decreto*”.

In assenza di qualsivoglia argomentazione a supporto della richiesta di modifica, si ritiene di non accogliere la proposta in quanto non è possibile individuare le ragioni e/o le finalità dell’invocata inapplicabilità dell’art. 327, comma 4, del Codice delle assicurazioni.

### **Commi 1 - 3**

Lo Studio legale Norton Rose Fulbright chiede di precisare se sia possibile per il soggetto interessato adottare misure correttive suggerite dall’Istituto (così accedendo alla sanzione amministrativa unica ridotta) ed al tempo stesso sottoporre argomentazioni difensive volte a dimostrare l’insussistenza delle violazioni contestate allo scopo di ottenere l’archiviazione del procedimento.

Non risulta necessaria la precisazione richiesta in quanto è da ritenere contraddittoria la contestuale previsione da un lato dell’adozione da parte dell’incolpato delle misure correttive della disfunzione organizzativa rilevata dall’Istituto, produttiva delle plurime violazioni oggetto dell’atto di contestazione, e dall’altro lato della presentazione, da parte del medesimo soggetto, di memorie difensive volte a dimostrare l’insussistenza delle violazioni stesse. Infatti il presupposto oggettivo della speciale procedura dettata dall’art. 327 in commento è la sussistenza di plurime violazioni di legge o regolamentari. Ovviamente nel caso in cui l’interessato ritenga che non sussista alcun illecito può, come previsto dall’art. 327, comma 3, comunicare all’Istituto la non adesione alla procedura speciale ivi prevista (con conseguente inapplicabilità della sanzione pecuniaria sostitutiva) e presentare proprie difese a dimostrazione dell’inesistenza delle violazioni contestate.

## **Art. 12 (Decisione)**

### **Comma 3**

ANIA ritiene generica la formulazione del comma e pertanto chiede di delimitarne l’ambito, elencando quali siano i provvedimenti di natura cautelare volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di settore.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Gli interventi di vigilanza di natura cautelare volti alla cessazione di condotte illecite sono individuati dall’Istituto volta per volta sulla base di quanto espressamente previsto dal Codice delle assicurazioni.

#### **Comma 4**

L'intermediario Claudio Prandi e lo SNA chiedono la riduzione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio ad un anno dalla data del suo avvio

Non si ritiene di accogliere la proposta. Si veda il commento alle osservazioni generali formulate dall'intermediario Claudio Prandi con riguardo al medesimo argomento (lettera D).

Lo Studio legale Norton Rose Fulbright chiede di sostituire le parole *“dal suo avvio”* con le parole *“dalla data di notificazione dell'atto di contestazione all'interessato”* e di aggiungere, dopo la parola *“entro”*, le parole *“il termine perentorio”*.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Poiché l'art. 7, comma 4, del regolamento indica che *“la data di notifica dell'atto di contestazione rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio”*, è da ritenere superfluo ripetere tale definizione nell'articolo in commento. Del pari, non si ritiene necessario qualificare la natura del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, trattandosi di chiaro termine decadenziale. Difatti il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 542 del 29 gennaio 2013) ha ritenuto che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie *“il termine fissato per l'adozione del provvedimento finale abbia natura perentoria, a prescindere da una espressa qualificazione in tali termini nella legge o nel regolamento che lo preveda”*.

#### **Art. 13 (Irrogazione della sanzione)**

##### **Comma 1**

L'intermediario Claudio Prandi chiede di inserire nel testo il riferimento agli artt. 10 (limiti sanzionatori) e 16 (pagamento in misura ridotta) della legge 689/1981.

Non si ritiene necessaria l'integrazione. Si veda il commento alle osservazioni generali formulate dal medesimo intermediario con riguardo agli stessi argomenti (lettere C e D).

SNA chiede di aggiungere, dopo la parola *“decreto”*, la seguente espressione *“Per quanto attiene agli intermediari di assicurazione e riassicurazione l'importo complessivo della sanzione, per tutte le violazioni contestate ed accertate, non può eccedere l'importo di euro 20.000,00”*.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Si veda il commento alle osservazioni generali formulate dall'intermediario Claudio Prandi con riguardo al medesimo tema (lettera C).

##### **Comma 2**

L'intermediario Claudio Prandi chiede di inserire tra gli elementi di graduazione della sanzione anche il *“reale pregiudizio accertato nei confronti degli assicurati e degli altri soggetti interessati dalla violazione”*;

Non si ritiene di accogliere la proposta. Il grado di offensività della condotta illecita posta in essere dall'incolpato e la gravità del suo comportamento lesivo costituiscono elementi di valutazione compresi nel generale principio di proporzionalità della sanzione.

Lo Studio legale Norton Rose Fulbright, chiede di inserire tra i criteri di valutazione della gravità della violazione anche i seguenti:

- a. il tempo intercorso dall'entrata in vigore della norma violata, da vedersi in relazione agli adempimenti da porre in essere ai fini della piena conformità;
- b. pur nella consapevolezza dell'applicazione del principio generale "*ignorantia legis non excusat*", le difficoltà interpretative del dettato normativo, in particolare in presenza di orientamenti contrastanti dell'Istituto o della giurisprudenza, in linea con il criterio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 364/1988 in tema di errore inevitabile di diritto;
- c. lo stato soggettivo (dolo o colpa);
- d. lo stato economico del soggetto sanzionato e/o il volume dei premi interessato dalla violazione (laddove rilevante).

Non si ritiene di accogliere la proposta in quanto taluni degli elementi di valutazione suggeriti (quelli di cui alle lettere c. e d.) sono riconducibili ai criteri generali di graduazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 689/1981 e all'art. 326 del d.lgs. 209/2005. L'elemento di cui alla lettera a. non risulta richiamato in alcuna disposizione normativa e quello di cui alla lettera b. deve essere valutato caso per caso in relazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale.

#### **Art. 14 (Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo)**

##### **Comma 1**

ANIA chiede che, analogamente a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del regolamento ISVAP n. 6 del 2006, secondo il quale la sanzione disciplinare comminata all'intermediario deve essere comunicata anche alle imprese mandanti, si preveda pure nel regolamento, nel caso di una sanzione pecuniaria irrogata ad un intermediario assicurativo, una comunicazione all'impresa con cui il soggetto ha in corso o aveva all'epoca dei fatti un rapporto di collaborazione.

Non si ritiene di accogliere la proposta. L'art. 326, comma 8, del Codice delle assicurazioni prevede unicamente la pubblicazione sul Bollettino dell'Istituto dei provvedimenti che ingiungono il pagamento di una sanzione. La comunicazione all'impresa mandante di provvedimenti adottati nei confronti di intermediari è prevista unicamente per le sanzioni disciplinari dall'art. 329, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Lo Studio legale Norton Rose Fulbright chiede di escludere la notifica in mani proprie dell'ordinanza ingiunzione nel corso di riunioni o, in subordine, di specificare nell'ambito dell'art. 7 con quali modalità si intende assicurare la certezza della data di notifica.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Si veda il commento all'art. 7, comma 2, alle osservazioni formulate dal medesimo studio legale con riguardo alla notifica dell'atto di contestazione.

#### **Art. 15 (Pagamento della sanzione)**

ANIA chiede di aggiornare le annotazioni al testo del Codice delle assicurazioni con la precisazione che devono intendersi abrogate le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 689/1981.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Le annotazioni riguardanti abrogazioni, anche implicite, e/o modifiche del Codice sono correntemente aggiornate e pubblicate sul sito dell'IVASS, a disposizione di ogni soggetto interessato.

## **Comma 1**

L'Intermediario Claudio Prandi chiede di prevedere il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981 per tutte le violazioni tranne quelle *“previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319”*.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Si veda il commento alle osservazioni generali formulate dal medesimo intermediario con riguardo all'inapplicabilità del pagamento in misura ridotta (lettera D).

## **Comma 2**

SNA chiede l'ampliamento dei termini di pagamento della sanzione rispettivamente da 30 a 90 giorni (per i residenti in Italia) e da 60 a 120 giorni (per i residenti all'estero).

Non si ritiene di accogliere la proposta, trattandosi di materia disciplinata dall'art. 18 della legge 689/1981.

## **Comma 3**

ANIA chiede conferma che la comunicazione all'IVASS dell'avvenuto pagamento della sanzione debba essere fatta nei dieci giorni successivi alla scadenza finale del termine previsto per il pagamento (cioè: 30 o 60 giorni dalla notifica + 10 giorni).

Il comma 3 dell'articolo in commento esprime chiaramente quanto richiesto in ordine all'indicazione dei termini per la comunicazione dell'avvenuto pagamento, da effettuare nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 del medesimo articolo (30 o 60 giorni dalla notifica). Ovviamente, nel caso in cui il destinatario del provvedimento ingiuntivo effettui il pagamento della sanzione prima della scadenza del termine stabilito può darne comunicazione all'Istituto nei dieci giorni successivi alla data di pagamento.

## **Comma 4**

SNA chiede che la maggiorazione in caso di ritardo nel pagamento della sanzione sia dovuta solo per ritardi superiori al semestre (e non per quelli pari al semestre stesso).

Non si ritiene di accogliere la proposta, trattandosi di materia disciplinata dall'art. 27, comma 6, della legge 689/1981.

## **Art. 17 (Impugnazione del provvedimento sanzionatorio)**

### **Comma 1**

L'Intermediario Claudio Prandi chiede che avverso il provvedimento sanzionatorio possa essere presentato reclamo ai sensi dell'art. 326, comma 3, del d.lgs. 209/2005 e proposto ricorso ai sensi di legge.



Il medesimo intermediario e lo SNA chiedono altresì di eliminare il periodo: *“La proposizione del ricorso non sospende il pagamento della sanzione”*.

Non si ritiene di accogliere le proposte. Il *“reclamo”* previsto dall’art. 326, comma 3, del d.lgs. 209/2005 si sostanzia nella esposizione di elementi difensivi dopo la notifica dell’atto di contestazione, come disciplinato dall’art. 8 del regolamento. Avverso l’ordinanza ingiunzione non possono essere presentate controdeduzioni difensive all’IVASS, trattandosi di provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, ma può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio. Ai sensi dell’art. 22, comma 7, della legge 689/1981 l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento ingiuntivo, salvo che il giudice, a fronte della specifica istanza di sospensione formulata dal soggetto interessato e concorrendo i presupposti di legge, disponga diversamente con ordinanza.

## **Art. 18 (Istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio)**

### **Comma 1**

SNA dopo l’espressione *“documenti del procedimento”* chiede di sostituire la parola *“nella parte”* con *“nelle parti”*.

Non si ritiene di accogliere la proposta trattandosi di mera modifica formale che non incide sul contenuto sostanziale della disposizione regolamentare.

## **Art. 19 (Ambito di applicazione)**

SNA chiede di aggiungere dopo l’articolo 19 il seguente articolo:

*“19 bis (Disciplina transitoria)*

*I soggetti colpiti da sanzione amministrativa per la quale sia tuttora pendente il procedimento amministrativo e/o l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio possono richiedere, entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del presente regolamento, che la sanzione amministrativa venga rideterminata in base alle norme del presente regolamento”*.

Non si ritiene di accogliere la proposta. Si segnala al riguardo che i criteri generali di applicazione della sanzione contenuti nel regolamento in commento non sono cambiati rispetto a quelli della previgente disciplina regolamentare e restano ancorati a quelli dettati dall’art. 11 della legge 689/1981 e dall’art. 326, comma 5, del Codice delle assicurazioni.

## **Art. 20 (Abrogazioni)**

### **Comma 1**

L’intermediario Claudio Prandi chiede di aggiungere l’espressione: *“ed il regolamento 6 del 20 Ottobre 2006”* (relativo ai procedimenti disciplinari).

Non si ritiene di accogliere la proposta. Il presente regolamento disciplina soltanto la procedura di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Si veda peraltro anche il commento alle osservazioni generali formulate dal medesimo intermediario con riguardo all’argomento (sub A).

## NOTA

L'Istituto, in occasione dell'esame delle osservazioni ricevute sul documento in pubblica consultazione, ha ritenuto opportuno apportare d'ufficio talune marginali modifiche al testo regolamentare nel seguito indicate, per maggiore chiarezza e coerenza espositiva, oltre a quelle conseguenti all'accoglimento delle proposte pervenute in quanto condivise:

- art. 1

al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti lettere:

*“d) “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;*

*e) “verifiche a distanza”: verifiche di natura cartolare svolte presso la sede dell’IVASS sulla base della documentazione acquisita da altri soggetti (imprese, intermediari, consumatori, organi di Polizia, altre Autorità, etc.) anche su richiesta dell’Istituto.”;*

- art. 4

il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“L’accertamento si perfeziona, nel caso di illeciti emersi nell’ambito di verifiche ispettive nei confronti degli intermediari, alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo e, nel caso di illeciti emersi nell’ambito di verifiche ispettive nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari, alla data di apposizione agli atti del visto del Capo del Servizio Ispettorato. Dalla data di accertamento, indicata nell’atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.”;*

nel comma 4 le parole “Da tale data” sono sostituite dall’espressione: *“Dalla data di accertamento”;*

- art. 8

nel comma 3, dopo l’espressione “ove superiori alle venti pagine, devono” sono inserite le parole *“contenere un sommario e”;*

- art. 11

comma 1

- l’espressione “al medesimo Servizio il quale trasmette” è sostituita da *“al Servizio Sanzioni il quale, se ritenuto necessario, trasmette”;*

- dopo l’espressione “da parte del soggetto stesso delle misure correttive previste.” sono inserite le parole *“In tale ipotesi”;*

- l’espressione “il giudizio sulla loro idoneità” è sostituita dalle parole *“il giudizio sull’idoneità delle misure correttive”;*

- nell’ultimo periodo, l’espressione “al Servizio Tutela del Consumatore” è sostituita dalle parole *“al Servizio Sanzioni”;*

- le parole “ne dà notizia al Servizio Sanzioni, trasmettendo gli atti del procedimento” sono sostituite dalla seguente espressione *“prosegue il procedimento, secondo quanto previsto dall’art. 327, comma 3, del decreto, salvo quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento.”.*

comma 2

- dopo l'espressione "medesimo Servizio il quale" sono inserite le parole "*se ritenuto necessario,*";
- nell'ultimo periodo, le parole "trasmettendo gli atti del procedimento" sono sostituite dalla seguente espressione "*trasmettendo gli atti ai fini del proseguimento del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 327, comma 3, del decreto, salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento; il Servizio competente ne informa il Servizio Sanzioni nell'ambito della relazione motivata.*";

comma 3

- dopo l'espressione "ai Servizi medesimi i quali" sono inserite le parole "*se ritenuto necessario,*";
  - dopo l'espressione "da parte del soggetto stesso delle misure correttive previste." sono inserite le parole "*In tale ipotesi*";
  - l'espressione "il giudizio sulla loro idoneità" è sostituita dalle parole "*il giudizio sull'idoneità delle misure correttive*";
  - nell'ultimo periodo, la frase "i Servizi medesimi ne danno notizia al Servizio Sanzioni nell'ambito della relazione motivata" è sostituita dalla seguente espressione "*il procedimento prosegue secondo quanto previsto dall'art. 327, comma 3, del decreto, salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento; i Servizi medesimi ne danno notizia al Servizio Sanzioni nell'ambito della relazione motivata.*".
- art. 12, comma 2
- dopo le parole "Il Direttorio integrato" è eliminata l'espressione "*o i soggetti da questo delegati,*";
- art. 13, comma 1
- dopo l'espressione "riguardo ai criteri definiti" sono inserite le parole "*dall'articolo 11 della*";
- art. 15, comma 3
- la frase "l'invio della documentazione probatoria munita del timbro di quietanza dell'intermediario tramite il quale il pagamento è stato effettuato" è sostituita dalla seguente espressione "*l'invio della documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento*";
- art. 18
- il comma 1 è soppresso;
- al comma 2, rinumerato in comma 1, dopo l'espressione "è riconosciuto" è inserito l'avverbio "*esclusivamente*";
- art. 19
- è aggiunta, in fine, la seguente frase "*, fatti salvi gli atti già adottati*".
- art. 21, comma 2
- la frase "Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" è stata sostituita dalla seguente: "*Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2013*".